



Comune di Leverano (Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO DELLE UNIONI CIVILI *(ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76)* **Approvato con delibera del C.C. n. 30 del 13 novembre 2020**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in ossequio alle norme dettate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2016, in vigore dal 5 giugno 2016, e dai decreti legislativi 19 gennaio 2017, nn. 5, 6 e 7, pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 22 del 27/01/2017), con i quali si è concluso l'iter normativo che ha portato ad una disciplina compiuta delle unioni civili, dalla relativa richiesta alla dichiarazione di costituzione, alla trascrizione dei matrimoni/unioni costituiti all'estero, passando dalla modifica delle norme del codice penale e di diritto internazionale privato, coinvolte dal processo.

Art. 2 – Definizioni e attività di sostegno delle Unioni Civili

1. È considerata "Unione civile" il rapporto tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso, che costituiscono una famiglia anagrafica basata su un vincolo di natura affettiva, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, favorisce l'integrazione delle Unioni civili nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio, assicurando la partecipazione ai procedimenti amministrativi alle stesse condizioni che l'ordinamento riconosce alle altre forme di unione familiare.
3. Gli atti dell'amministrazione devono prevedere per le Unioni Civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

Art. 3 – Richiesta di costituzione di Unione Civile - Requisiti

Possono richiedere la costituzione dell'Unione Civile persone maggiorenni dello stesso sesso, sia cittadini italiani che cittadini stranieri, che abbiano capacità di agire.

Art. 4 – Cause impeditive per la costituzione delle Unioni Civili

1. Sono cause di impedimento per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
 - a) la minore età dei richiedenti (così come previsto dall'art. 84 del codice civile, ma non sono previste eccezioni per gli ultra sedicenni);
 - b) la sussistenza, anche per una sola delle parti, di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in

tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87 codice civile;

e) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e' pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle suddette cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5 - Regime patrimoniale dell'Unione Civile.

1. Al momento della costituzione dell'unione civile, le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell'unione (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni).

2. Ai sensi del comma 13, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale o in assenza di dichiarazione, il regime patrimoniale dell'unione civile è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soggetti che hanno costituito Unione Civile

Ai sensi dei commi 11 e 12, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76, con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 7 - Scelta del cognome comune dell'Unione Civile.

Ai sensi del comma 10, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76, le parti, mediante dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile possono stabilire di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, per la durata dell'unione civile medesima. Ogni singola parte può, altresì, anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, mediante dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile.

Art. 8 - Procedura per la richiesta e costituzione di Unione Civile

1. I soggetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 che intendono costituire un' Unione Civile devono chiedere un appuntamento all'Ufficio di Stato Civile, (via Menotti, 14 Leverano, piano terra) contattando l'ufficio telefonicamente o all'indirizzo di posta elettronica servizidemografici.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it o a qualsiasi altro contatto da questo Ente indicato sul proprio sito internet e a ciò dedicato, affinché, nel giorno concordato, le parti possano congiuntamente comparire dinanzi all'ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell'unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, richiamati dagli artt.3 e 4 del presente regolamento.

2. Le coppie, seguendo l'ordine di prenotazione, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso l'Ufficio suddetto, in base alla data prescelta per la costituzione dell'Unione, secondo le disponibilità dell'Ufficio di Stato Civile.

3. I cittadini interessati devono presentarsi unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione fornita dal competente ufficio debitamente compilata e sottoscritta.

4. L'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese, entro i 30 giorni successivi, acquisendo d'ufficio altra eventuale documentazione; nel caso dovesse riscontrare la sussistenza di cause di impedimento o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.
5. Allo stesso modo, completata positivamente l'istruttoria, darà opportuna comunicazione ai richiedenti dell'assenza di impedimenti ai fini della costituzione dell'unione; a partire da questo momento ed entro 180 giorni da tale data, pena la "nullità" del procedimento avviato, le parti possono presentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile per rendere la dichiarazione di costituzione dell'unione.
6. Nel giorno stabilito, gli interessati rendono, congiuntamente e personalmente, dinanzi all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta preliminare o suo delegato ed alla presenza di due testimoni da loro scelti, la dichiarazione di costituzione dell'unione civile, con le apposite formule stabilite dal Ministero dell'Interno e l'atto di dichiarazione di costituzione dell'unione civile è iscritto nel registro delle unioni civili .
7. L'ufficiale di stato civile redige apposito processo verbale.
8. Con la dichiarazione di costituzione, le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile e possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni oltre ad un cognome comune alla coppia scelto tra i loro.
9. In caso di necessità o convenienza, così come avviene per il matrimonio, art. 109 del codice civile, su istanza delle parti, l'unione può essere costituita in altro comune, previa delega da parte dell'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta "preliminare".
10. Nel caso di comprovato impedimento, anche di una sola delle parti, che comporti l'impossibilità di recarsi presso la sede comunale, l'Ufficiale dello stato civile, alla presenza dei due testimoni, riceve la dichiarazione nel luogo ove si trova la parte che è impossibilitata a muoversi. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all'ufficiale di stato civile.
11. Se anche una sola delle parti versi in imminente pericolo di vita e desidera costituire un'unione civile, deve essere consegnata all'ufficio di stato civile la documentazione medica nella quale si attesti inequivocabilmente tale condizione. In questo caso l'ufficiale di stato civile può ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione civile anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento di entrambe le parti richiedenti sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive, alla presenza di due testimoni scelti dalle parti e la cui generalità deve essere comunicata preventivamente al competente ufficio. Resta fermo l'adempimento di cui al precedente comma 7 del presente articolo.
12. Ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76, l'unione sarà attestata da una certificazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.
13. La costituzione di un'unione, in presenza di uno degli impedimenti succitati comporta la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse ai sensi del comma 6, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76. Gli altri motivi di impugnazione sono espressamente previsti dal comma 7, art. 1, Legge 20 Maggio 2016 n. 76

Art. 9 - Lo scioglimento dell'unione

1. Rappresentano cause di scioglimento dell'unione civile la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione medesima nonché i casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
2. L'unione civile si scioglie, altresì, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

3. Fuori dai casi del precedente punto 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art.10 - Unioni Civili richieste da cittadini stranieri.

1. Conformemente a quanto, previsto dalla nuova formulazione dell'art. 32 ter della legge 218/1995, introdotto dal decreto legislativo n. 7/2017, il cittadino straniero, per costituire un'unione civile, deve produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità del proprio Paese, in cui si dichiara che nulla osta alla costituzione dell'unione civile, in base alle leggi dello stato medesimo.

2. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Anche in questo caso vale il richiamo all'articolo 116 del codice civile. Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di sentenza italiana o straniera riconosciuta in Italia.

3. Nel caso in cui anche una sola delle parti dell'unione civile o anche uno solo dei testimoni sia cittadino straniero, deve fornirsi all'ufficiale di stato civile la prova di comprendere la lingua italiana, mediante dichiarazione debitamente sottoscritta. Qualora la parte o il testimone straniero non intendesse la lingua italiana, i richiedenti dovranno avvalersi di un interprete dagli stessi reperito. Il suddetto interprete dovrà presentarsi innanzi all'ufficiale di stato civile almeno 3 giorni prima della costituzione dell'unione civile, munito di idoneo documento di identità, al fine di comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e a sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 11 - Matrimoni e/o Unioni Civili tra persone dello stesso sesso contratti all'estero

1. Gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero, secondo le norme vigenti nel Paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Consolare del Paese di formazione dell'atto (art. 17, D.P.R. 396/2000) oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

2. Per chi ha già contratto all'estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso, non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.

Art. 12 – Ufficio per le comunicazioni

1. L'ufficio competente all'attuazione del presente regolamento è l' Ufficio di Stato Civile.

2. Altresì è possibile effettuare richieste o comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica servizidemografici.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it

Art. 13 – Rinvio a regolamenti comunali

Si applicano al presente regolamento le disposizioni di cui alla delibera di G.C. n.101 del 10 Agosto 2011 in merito all'utilizzo della Torre Federiciana come Casa Comunale per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, oltre la Sala Consiliare del Comune di Leverano.

Art.14 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme specifiche dettate dalla L. 20 Maggio 2016, n. 76 e dai decreti legislativi 19 gennaio 2017, n. 5, 6 e 7.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni e attività di sostegno delle Unioni Civili

Art. 3 - Richiesta di costituzione di Unione Civile - Requisiti

Art. 4 - Cause impeditive per la costituzione delle Unioni Civili

Art. 5 - Regime patrimoniale dell'Unione Civile

Art.6 - Diritti e doveri dei soggetti che hanno costituito Unione Civile

Art. 7 - Scelta del cognome comune dell'unione civile

Art. 8 - Procedura per la richiesta e costituzione di Unione Civile

Art. 9 - Lo scioglimento dell'Unione

Art. 10 - Unioni Civili richieste da cittadini stranieri

Art. 11 - Matrimoni e/o Unioni Civili tra persone dello stesso sesso contratti all'estero

Art.12 - Ufficio per le comunicazioni

Art. 13 – Rinvio a regolamenti comunali

Art.14 - Norma di rinvio